



COMUNE DI MEANA PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E L'IGIENE E L'USO DELLE
AREE- VERDE PUBBLICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 01 del 12/03/2014

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune di Meana Sardo, nell'ambito della propria programmazione ed in armonia con i principi del proprio statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane e conseguentemente favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale esistente nell'ambiente urbano.
2. L'Amministrazione comunale, in coerenza con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, assicura sul proprio territorio la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale.
3. Il Comune adotta inoltre tutte le azioni necessarie a garantire la corretta e piena fruizione del verde pubblico e privato, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e di igiene pubblica.
4. È compito dell'Amministrazione comunale:
 - a) preservare le aree verdi e la vegetazione arborea ed arbustiva;
 - b) regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto, cure colturali, ecc.) della vegetazione urbana arborea ed arbustiva;
 - c) disciplinare la fruizione delle aree verdi pubbliche, ai fini della tutela, della sicurezza pubblica e dell'igiene.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle aree verdi pubbliche urbane ed integra le norme contenute nei seguenti regolamenti e codici: regolamento edilizio comunale, regolamento di igiene urbana, codice della strada, codice penale, codice civile, legislazione nazionale e regionale in materia di tutela e protezione della natura, legislazione nazionale e regionale in materia di polizia forestale.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano nei seguenti ambiti pubblici:
 - a) agli alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà che a piena maturità non raggiungono una altezza di metri 5 da considerare a potatura regolamentare;
 - b) agli alberi ricadenti in aree non sottoposte a vincolo ambientale/paesaggistico e/o aventi circonferenza (misurata ad un metro da terra) superiore a 80 centimetri;
 - c) agli alberi a portamento cespuglioso ed ai cespugli.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano nei seguenti ambiti:
 - a) alle alberature in proprietà pubbliche, comprese quelle collocate lungo le strade;
 - b) alle alberature di specie tipiche del territorio comunale, disposte sia singolarmente che in filari o in gruppi lungo fossi, corsi e specchi d'acqua, che ricadano nel demanio;
 - c) alle alberature private che sporgono su spazi pubblici o interferiscano con linee e condutture di servizio pubblico (fognature, elettrico, gas, etc.), o con il decoro e igiene urbana;
 - d) agli alberi di particolare pregio in merito alla loro età, dimensione, e/o valenza storica individuati al successivo art.11 e/o altro atto del consiglio comunale;

Art. 3

Abbattimenti

1. La vegetazione arborea pubblica non può essere abbattuta senza specifica autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio tecnico. La prima istruttoria delle richieste fanno capo all'ufficio dei vigili urbani che afferisce al servizio amministrativo al quale la domanda va indirizzata secondo la modulistica allegata al presente regolamento.

2. Il responsabile dell'ufficio tecnico prosegue l'istruttoria delle domande o segnalazioni degli organi di vigilanza, fino al rilascio o diniego dell'autorizzazione all'abbattimenti, dopo aver ricevuto dall'ufficio di polizia municipale, la domanda istruita per quanto di competenza, per la verifica della completezza della domanda ai sensi del presente regolamento e accertamento della veridicità delle dichiarazioni segnalando all'ufficio tecnico, ogni incongruenza rilevabile con sopralluogo o dalla domanda stessa. L'istruttoria dell'ufficio dei vigili terrà conto almeno dei seguenti aspetti macroscopici, collegabili alla specificità del caso:

- a) stato di pericolo o danno costituito dal permanere dell'alberatura o la sussistenza di una condizione patologica degenerativa;
- b) alberatura con il suo apparato radicale o tronco che stà danneggiando modo progressivo strutture pubbliche come immobili, strade, marciapiedi, sottoservizi, etc. o immobili privati, o quando la casistica comune consiglia l'eradicazione e sostituzione di alberi che provocano allergie/problemi sanitari o futuri danni alle strutture immobiliari a causa dell'apparato radicale o crescita del tronco;
- c) pericolo per la pubblica o privata incolumità, derivante dal permanere della alberatura;
- d) pericolo per la pubblica o privata incolumità conseguente a perdita di stabilità di strutture edilizie legittimate, derivante dal permanere della alberatura;
- e) esistenza di fitopatologie specifiche, ovvero documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudichino il regolare sviluppo o infine piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 circa obblighi e prescrizioni da rispettare nella esecuzione degli interventi di potatura;
- f) interferenza con interventi edilizi autorizzati, quando ingresso, fenestrazione, etc., vengano ridimensionati nella loro funzionalità, o siano ostacolo al loro regolare utilizzo;

3. Il privato, quando ne ravvisi la necessità, può presentare la richiesta di autorizzazione per l'abbattimento di alberature all'ufficio di polizia municipale che istruita la pratica, la inoltra all'Ufficio Tecnico comunale entro 21 gg. dalla ricezione, potendo richiedere solo una volta integrazioni, rimanendo in tal caso sospesi i termini sopraddetti fino all'acquisizione delle stesse;

3.1. Quando la richiesta di abbattimento è avanzata da un privato che ne ha interesse diretto, nel caso di cui alla lettera "e" del punto 2, alla domanda dovrà essere allegata una relazione a firma di tecnico abilitato (dottore agronomo o forestale o perito agrario), completa di documentazione fotografica delle alberature da abbattere, che attesti lo stato di salute precario della pianta. Alla relazione dovrà essere allegata planimetria in scala adeguata con la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere e di quella che si propone di piantumare in sostituzione. Resta inoltre salva la possibilità dell'interessato cittadino di avvertire le autorità di pubblica sicurezza, richiedendo un intervento immediato ai Vigili del Fuoco, in caso di gravissimo ed imminente pericolo. In casi di urgenza, connessa ad imminente grave pericolo per l'incolumità pubblica, l'ufficio tecnico potrà autorizzare l'abbattimento anche in assenza della predetta relazione tecnica, sulla base dell'accertamento effettuato in corso di sopralluogo a seguito della domanda.

3.2. Quando la richiesta dell'estirpazione è avanzata da un privato che ne ha interesse diretto, nel caso di cui al punto 2, lettera "f", alla domanda dovrà essere allegata una relazione a firma di tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, ecc.), completa di documentazione fotografica delle alberature da abbattere e delle strutture danneggiate, che attesti la situazione di danni potenziali o causati dalla pianta alle strutture. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria in scala adeguata con la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere, delle strutture a rischio di compromissione e delle piante da piantumare in sostituzione. In casi eccezionali di urgenza, l'ufficio potrà autorizzare l'abbattimento anche in assenza della predetta relazione tecnica, sulla base dell'accertamento effettuato in corso di sopralluogo.

3.3. Negli altri casi diversi dal 3.1 e 3.2 l'abbattimento sarà autorizzato dopo verifica della pratica da parte dell'ufficio tecnico che valuterà la sussistenza dei presupposti per l'abbattimento, i quali dovranno costituire oggetto di relazione istruttoria dell'ufficio dei vigili urbani deputati alla ricezione della domanda.

3.5. Alla domanda il privato interessato dovrà inoltre allegare in originale il bollettino di pagamento dei diritti di istruttoria determinati da versarsi sul c.c.p. indicato nel modulo di domanda, intestato al Comune di Meana Sardo, con causale "*Diritti per l'Abbattimento di alberature*".

4. Nella domanda di abbattimento l'interessato si deve impegnare alla piantumazione di nuova alberatura la cui specie, decisa dall'amministrazione comunale, attraverso il sindaco, sarà indicata nell'atto autorizzatorio rilasciato dall'ufficio tecnico comunale. Il mancato reimpianto è sanzionato ai sensi dell'art. 11 ed il mancato attecchimento, constatato anche dopo un anno dall'autorizzazione rilasciata, è sanzionato con l'obbligo di nuovo impianto. In caso di indisponibilità dello spazio necessario al reimpianto nel luogo di dimora della pianta, l'Ufficio comunale potrà motivatamente autorizzare l'impianto (a cura e spese del richiedente) anche in altra area pubblica di proprietà comunale, secondo le disposizioni impartite dall'amministrazione comunale, con la stessa procedura sulla essenza da reimpiantare.

5. A seguito del ricevimento della domanda al Protocollo del Comune, l'ufficio dei vigili urbani istruisce la pratica per quanto di sua competenza ai sensi di questo regolamento e delle altre norme vigenti ed entro i successivi 10 giorni, (salvo i casi di richiesta di ulteriore documentazione che sospende i termini come espresso più avanti), la trasmette al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, che rilascia l'autorizzazione con le prescrizioni del caso, ovvero rigetta con motivazione, entro i successivi 21 giorni. In caso di domanda per rischi per la pubblica incolumità ovvero per rischi alla stabilità delle strutture e casi simili, l'autorizzazione dev'essere immediata. Il Comune può richiedere per una sola volta integrazioni alla documentazione presentata o modifiche dell'intervento; in tal caso il termine di istruttoria rimane sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

7. Copia dell'autorizzazione o diniego sarà inoltrata in copia all'ufficio dei vigili. L'autorizzazione ha validità di mesi 6 (sei) dalla data di rilascio. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicazione, la data di avvio delle operazioni di abbattimento all'ufficio dei vigili urbani del Comune per le opportune verifiche e controlli sul rispetto della sicurezza delle operazioni connesse alle operazioni autorizzate e di ogni altro adempimento previsto. Entro centottanta giorni dal termine dei lavori di abbattimento, deve inoltre essere effettuato il reimpianto come prescritto dall'autorizzazione. L'omessa reimpianto nel termine sopra stabilito costituisce, motivo di applicazione della sanzione di cui all'art. 11 lettera c).

8. Le operazioni di abbattimento, sia nell'ambito dei luoghi pubblici, che privati dovranno essere effettuate in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche e senza recare alcun pericolo o danno a persone e cose.

9. Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria, rimanendo per il privato l'obbligo di comunicare all'ufficio tecnico comunale l'esistenza della sentenza suddetta.

Art. 4

Prescrizioni tecniche per potature e trapianti

1. L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alla programmazione e direttive impartite dall'amministrazione.

2. Le potature di mantenimento, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ed assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica o privata.

3. La potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, dovrà venire eseguita con tecniche appropriate.

Gli interventi di potatura, di ristrutturazione e/o di mantenimento, al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, dovranno prevedere:

- ☒ | eliminazione di rami e parti di tronchi secchi;
- ☒ | taglio all'inserzione, delle branche e dei rami in soprannumero;
- ☒ | riduzione, ove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branche al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);
- ☒ | branche e rami concorrenti rimossi e accorciati;
- ☒ | i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;
- ☒ | riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di strade, abitazioni o cavi elettrici e telefonici;
- ☒ | tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente;
- ☒ | tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati;

Art. 5

Salvaguardia delle piante

1. È vietato qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.
2. Nell'ambito di cantieri allestiti in aree verdi, strade e spazi pubblici tutti gli alberi devono essere muniti di protezione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale. L'eventuale realizzazione che danneggino le piante, è sanzionata con la sanzione di cui al presente regolamento art. 12;

Art. 6

Salvaguardia dei terreni incolti

1. È fatto obbligo a tutti i proprietari dei terreni ricadenti nelle aree urbane del Comune, di effettuare la pulizia e gli sfalci periodici di tali terreni affinché, oltre al decoro del territorio comunale, non sussistano problemi fitosanitari e d'incendio.
2. L'eventuale inosservanza di tale norma costituirà oggetto di procedimento sanzionatorio ai sensi del presente regolamento da parte dei vigili urbani, che provvederanno inoltre ad emettere diffida scritta al rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, assegnando un termine entro il quale provvedere. In caso di mancato rispetto del termine assegnato l'ufficio tecnico provvederà ad eseguire i lavori necessari a spesa dell'interessato, comunicando ai vigili il costo delle operazioni per l'ingiunzione al trasgressore e l'accertamento del pagamento.

Art. 7

Altri interventi prescritti

1. È fatto obbligo a tutti i proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alle strade pubbliche di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, o che siano imbrattate le strade del centro urbano.
2. In caso di accertata necessità, rilevata dall'Ufficio dei vigili urbani o da organismi pubblici deputati alla difesa della salute pubblica, del patrimonio arboreo ed ambientale, possono essere imposti il taglio di alberi, di rami o di branche pericolanti o che si protendano su strade comunali, provinciali e statali e/o su strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal codice civile.

3. Qualora il privato non ottemperi alle disposizioni del presente art. entro i termini prescritti dalla diffida dei vigili urbani, il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere, seguendo le procedure di cui all'art. 6 comma 2.

4. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento in merito alle distanze di piante e dei relativi rami dai confini di proprietà private, di intralcio nelle strade per alberature sporgenti, etc., valgono tutte le norme contenute nel codice civile, nel codice della strada e in tutta la normativa di settore.

Art. 8

Uso e tutela delle aree a verde pubblico

1. Le superfici investite a verde pubblico dovranno essere mantenute nella loro integrità, funzionalità ed aspetto estetico. Il loro utilizzo da parte degli utenti dovrà essere improntato al massimo rispetto dell'ecosistema e della situazione strutturale esistente.

2. È fatto pertanto divieto di alterare, manomettere, danneggiare le superfici a verde, con qualsiasi azione aggressiva nei loro confronti, nonché l'uso improprio, l'imbrattamento ed il danneggiamento di strutture e arredi complementari.

3. Nella aree verdi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi pubblici è vietato:

☒ | l'accesso e la circolazione di mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso, di vigilanza, di commercio ambulante in possesso di autorizzazione, motocarrozze per portatori di handicap, mezzi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde;

☒ | gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta predisposti;

☒ | imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletiche o manufatti presenti, nonché far uso delle strutture in modo difforme alla loro destinazione;

☒ | asportare terra;

☒ | eliminare o danneggiare le specie arboree ed arbustive;

☒ | appendere a piante ed arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici non relativi all'indicazione della specie;

☒ | versare sul suolo e nelle acque sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;

☒ | campeggiare, pernottare ed accendere fuochi al di fuori delle aree all'uopo predisposte;

☒ | effettuare la pulizia dei veicoli;

☒ | catturare o molestare animali selvatici, fatti salvi eventuali interventi di bonifica ed igiene;

☒ | permettere ad un animale in proprio affidamento di defecare sui vasi ed i prati salvo ove siano stati approntati spazi appositi;

☒ | calpestare i prati ove espressamente indicato.

4. Il transito di biciclette o altri mezzi non motorizzati è consentito a velocità moderate e comunque senza arrecare danno o disturbo alla libera fruizione degli spazi.

Art. 9

Utilizzazione delle aree verdi pubbliche per manifestazioni ed eventi

1. Nel caso in cui soggetti pubblici o privati volessero intraprendere iniziative, manifestazioni, feste, sagre od altri eventi riguardanti aree a verde pubblico, o impalcature di cantiere, etc., le stesse, in modo complementare ad altre autorizzazioni, dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzate dall'Ufficio comunale competente sulla tassa per l'uso del suolo pubblico, che impartirà le opportune prescrizioni in collaborazione con i vigili urbani.

2. In particolare, per il rilascio dell'autorizzazione alla utilizzazione delle aree pubbliche per eventi, manifestazioni, impalcature, uso diverso del suolo pubblico, il soggetto richiedente dovrà presentare apposita domanda all'ufficio per le tasse suolo pubblico, indicando le date dell'evento, l'area richiesta ed allegando la seguente documentazione:

- ☒ relazione descrittiva sintetica dell'evento in programma e delle attività previste;
- ☒ programma di dettaglio della manifestazione/evento;
- ☒ indicazione dell'area richiesta con puntuale descrizione di tutti i manufatti che devono essere installati.

3. Per eventi di durata superiore a 7 giorni, il rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento che si individua nel responsabile del servizio a cui afferisce la tassa suolo pubblico in collaborazione con l'ufficio dei vigili urbani, è subordinato ad acquisizione di parere vincolante della Giunta comunale, in ordine alla coerenza della utilizzazione con la programmazione dell'uso del territorio comunale e con le esigenze di sicurezza ed igiene pubblica.

4. Con la domanda il richiedente dovrà impegnarsi, in caso di rilascio della autorizzazione, ad effettuare la pulizia finale dell'area, a costituire cauzione in misura determinata dall'ufficio Tributi e dei vigili urbani suddetta in funzione della estensione e della durata della manifestazione in misura per giorno di occupazione:

di € 1,00 per ogni metro quadrato di superficie utilizzata fino a mq 200,

di euro 0,10 ogni mq oltre i 200, con un minimo comunque di 50,00 euro per un numero di mq inferiore a 50.

In caso di mancata osservanza degli obblighi della autorizzazione in quanto a pulizia finale dell'area, ovvero di danni a strutture e piante presenti nell'area, su relazione dei vigili urbani l'ufficio tecnico provvederà alla esecuzione dei relativi interventi di ripristino previa applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento attraverso provvedimento dei vigili urbani.

5. Nel caso di eventi e manifestazioni che usufruiscono di contributi comunali, ovvero organizzati da associazioni o enti destinatari a qualunque titolo di contributi comunali, l'Amministrazione potrà autorizzare il richiedente in deroga al punto 4.

6. Nel caso pervengano più domande concorrenti per l'utilizzazione della medesima area nello stesso periodo, la preferenza verrà accordata seguendo l'ordine di arrivo delle domande, ferma restando la possibilità della Giunta comunale di derogare a tale criterio in caso di rilevante interesse pubblico o sociale di una domanda rispetto alle altre concorrenti. In ogni caso l'autorizzazione verrà rilasciata dal responsabile dell'ufficio tributi suolo pubblico, con la collaborazione istruttoria dei vigili urbani.

7. Per la realizzazione delle manifestazioni ed eventi di cui al comma 1 i soggetti autorizzati dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

☒ eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione della chioma degli alberi, opportunamente distanziati dalle piante in genere e nel rispetto dell'ordinanza regionale sulla prevenzione incendi;

☒ l'accesso dei mezzi di servizio alle varie strutture dovrà avvenire esclusivamente su viali all'uopo predisposti, ove esistenti;

8. Al richiedente sarà addebitata ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi nelle giornate della manifestazione e durante la preparazione e lo smantellamento della stessa. La valutazione dei danni arrecati alle alberature, alla pavimentazione, al manto erboso e alle strutture verrà eseguita dai competenti uffici tecnici comunali per l'addebito al richiedente, su segnalazione dei vigili che ingiungeranno le eventuali somme indicate dall'ufficio tecnico comunale.

9. La responsabilità civile e penale per caduta di alberi e di loro parti (anche con il concorso di eventi atmosferici), causata da interventi eseguiti dagli organizzatori della manifestazione, rimane a carico degli stessi.

Art. 10

Spese istruttorie

1. Nel caso di richiesta di abbattimento di un numero di alberature inferiore o uguale a 5 (cinque),

le spese istruttorie sono forfettariamente fissate in € 60,00 ; tale somma è comprensiva degli oneri per la prima richiesta di integrazioni e per il sopralluogo.

2. Per ogni richiesta di integrazione o sopralluogo successivi ai primi, dovranno essere corrisposti a titolo di rimborso spese istruttorie ulteriori € 20,00.

3. Nel caso di richiesta di abbattimento di un numero di piante superiore a 5 (cinque), le spese istruttorie saranno determinate in ragione di € 30,00 per pianta, più la piantumazione di alberatura sostitutiva, anche in area diversa da quella interessata dall'estirpazione, su indicazione del resp. dell'ufficio tecnico comunale

Art. 11

Alberi di grande pregio nel perimetro urbano

Con il presente articolo si individuano gli alberi di grande pregio, da tutelare,

Olmo in via Trieste prospiciente casa Parrocchiale

Leccio Piazza Fenu prospiciente Domo e Molinu

Albero Piazza IV Novembre prospiciente il comune

Cipressi prospicienti campo santo

Cipressi datati dentro il perimetro del campo santo ad eccezione di quelli pericolanti, pericolosi per le strutture e infrastrutture e invasivi di spazi da utilizzare per inumazione o che con la loro crescita questi ultimi siano stati resi inutilizzabili

La pineta Montebello ad eccezione degli alberi che danneggiano o possono danneggiare strutture ed immobili o sono pericolosi per l'incolumità pubblica

La giunta può derogare con atto motivato al presente articolo.

Art. 12

Sanzioni

1. Salvo nel caso in cui l'infrazione sia contemplata dalla legge come reato e ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme forestali statali e regionali, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative come di seguito specificato:

a) Abbattimento di essenze arboree, pubbliche, senza

autorizzazione (per ogni alberatura abbattuta): da € 150,00 a 450,00

c) Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo: da € 150,00 a 450,00

d) Mancato rispetto dell'obbligo di salvaguardia e manutenzione dei terreni incolti: da € 150,00 a 450;

e) Transito con mezzi motorizzati sulla viabilità interna alle aree verdi: da € 50,00 a 150,00

f) Transito o sosta con mezzi motorizzati su manto erboso: da € 100,0 a 300,00

g) Sosta con mezzi motorizzati su aree pavimentate interne alle aree verdi: da € 50,00 a 150,00

h) Utilizzazione senza autorizzazione delle aree verdi per manifestazioni: € 200,00

i) Danni ad arredi ed attrezzature (oltre al pagamento dei danni): da € 100,00 a 300

j) Danneggiamento di essenze vegetali: da € 100,00 a 300,00

k) Affissione di cartelli o altro agli alberi se provocano ferite evidenti: da € 50,00 a 150,00

l) Accensione di fuochi: da € 200,00 a 600,00

m) Asporto di terra o cotico erboso: da € 50,00 a 150,00

s) Ogni altra contravvenzione al regolamento non prevista nel presente articolo: da € 50,00 a 300,00

2. Coloro che, senza autorizzazione, effettueranno interventi sulle alberature oggetto del presente Regolamento, saranno altresì obbligati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensione e specie indicati dall'Ufficio tecnico, di valore pari al danno arrecato.

3. All'accertamento delle infrazioni ed alla contestazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procederà il personale della Polizia Municipale.

Art. 12**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 16° giorno successivo dalla pubblicazione della delibera di approvazione n. 01/2014.